SENT. N. 19/25

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati

Marco PIERONI	Presidente
Alessandra OLESSINA	Consigliere relatore
Ivano MALPESI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **23947** del registro di segreteria, ad istanza della Procura regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, nei confronti di:

-V.L., nato a ***omissis*** il ***omissis***, residente in ***omissis***, ***omissis***, c.f. ***omissis***, rappresentato e difeso dagli Avv. Dario Tino Vladimiro Gamba e Annamaria Torrani Cerenzia ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Gamba, in Torino, Via Pinasca n. 12, come da delega in calce all'atto di costituzione in giudizio,

PEC*: dariotinovladimirogamba@pec.ordineavvocatitorino.it;*

PEC*: annamariatorranicerenzia@pec.ordineavvocatitorino.it;*

VISTO il d.lgs. n. 26 agosto 2016, n. 174, All. 1 ("Codice di Giustizia Contabile");

LETTI gli atti e i documenti di causa;

UDITI, all'udienza in camera di consiglio del 19 febbraio 2025, il Magistrato relatore Cons Alessandra Olessina, la Procura contabile nella persona del VPG Cons. Letizia Dainelli e la difesa di parte convenuta, come da verbale.

PREMESSO

1. La Procura contabile ha chiamato in giudizio M.P. e V.L., rispettivamente, il primo in qualità di dirigente della Biblioteca Civica di Torino, e il secondo in qualità di dipendente dell'Area Cultura del Comune di Torino con ruolo direttivo e collaboratore di M. P., per sentirli condannare al risarcimento, in favore del Comune di Torino, della somma di euro 37.231,19, di cui euro 25.574,95 a carico del convenuto M. ed euro 11.656,24 a carico del convenuto V., a titolo di danno da disservizio cagionato in relazione alle irregolarità commesse nell'ambito della procedura di affidamento di fornitura e posa in opera di attrezzatura per il sistema audio/video per la biblioteca municipale "Andrea della Corte" del Comune di Torino, indetta con determina comunale del 9 luglio 2013.

Dagli atti depositati in giudizio si desume che, in relazione alla suddetta gara, è scaturito, a carico dei convenuti, un procedimento penale per violazione degli obblighi d'ufficio nella procedura di assegnazione dell'appalto, per intervenuti accordi e collaborazioni volti a favorire un'azienda privata con ingiusto profitto degli imprenditori coinvolti.

Tali accordi, secondo l'esposizione della Procura contabile, hanno inficiato la regolarità del procedimento amministrativo della gara, con riguardo sia alla predeterminazione del contenuto del bando mediante l'inserimento nel capitolato tecnico di specifici prodotti riconducibili ad un'unica impresa, sia

allo svolgimento della gara, determinando un danno da disservizio calcolato dalla Procura contabile nella misura del 30 per cento della retribuzione nel periodo della condotta illecita tra il 25 marzo 2013 e il 27 marzo 2014.

Tale procedimento penale si è concluso con sentenza del Tribunale di Torino n. 3694/2021 di non procedibilità nei confronti dei convenuti M. e V. per estinzione del reato di cui all'art. 353-*bis* c.p. (turbata libertà del procedimento di scelta del contraente).

2. Il convenuto V.L. si è costituito in giudizio con memoria del 10 settembre 2024, chiedendo la definizione del giudizio con rito abbreviato ex art. 130 c.g.c., mediante la corresponsione della somma di euro 3.614,00, importo pari a circa il 31 per cento del danno erariale quantificato in citazione, con parere favorevole della Procura contabile in data 12 luglio 2024.

3. A seguito della camera di consiglio del 13 novembre 2024, il Collegio, con decreto n. 20/2024, ha accolto la richiesta di rito abbreviato, ai sensi dell'art. 130 c.g.c., e, per l'effetto, ha determinato la somma dovuta per la definizione del giudizio con rito abbreviato nell'importo complessivo di euro 3.614,00 (tremilaseicentoquattordici/00) a favore del Comune di Torino, e ha fissato in giorni trenta, decorrenti dalla data di comunicazione del decreto, il termine per il versamento degli importi sopra indicati in favore dell'Amministrazione sopra indicata, con onere di deposito presso la Segreteria della Sezione giurisdizionale - in data anteriore a quella dell'udienza del 19 febbraio 2025 fissata per la definizione del giudizio - della documentazione attestante in maniera certa e definitiva l'avvenuto pagamento.

4. L'avvenuto tempestivo pagamento, come stabilito nel decreto n. 20/2024, risulta comprovato dalla seguente documentazione agli atti:

-nota dell'Avv. Gamba difensore di V.L. di deposito della

ricevuta di pagamento della somma;

-reversale di incasso n. 38482 del 12/12/2024 del Comune di Torino della somma di euro 3.614,00 a seguito del pagamento effettuato da V.

L. in adempimento del decreto n. 20/2024 della Corte dei conti.

5. La regolarità e l'adeguatezza di tale documentazione sono state verificate con l'adesione del PM nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025.

Sussistono, pertanto, i presupposti per la definizione del giudizio con rito abbreviato nei confronti della convenuta ai sensi dell'art. 130, commi 7 e 8, c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale,

DEFINISCE IL GIUDIZIO

ai sensi dell'art. 130, comma 8, c.g.c. e, per l'effetto, dichiara che nulla è più dovuto dal convenuto V.L.

La peculiarità della fattispecie in esame giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 19 febbraio 2024, con l'intervento dei Magistrati:

Marco Pieroni, Presidente

Alessandra Olessina, Consigliere estensore

Ivano Malpesi, Consigliere

Il Giudice estensore | Il Presidente

Alessandra OLESSINA | Marco PIERONI

F.to digitalmente | *F.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 06/03/2025

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, *data della firma digitale*

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 06/03/2025

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente